

Da: contattaci@ance.it [mailto:contattaci@ance.it]

Inviato: giovedì 12 giugno 2008 15.21

A: Info Portale

Oggetto: Responsabilità dell'impresa in mancanza della V.I.A.

nome mittente: visitatore mail mittente: sandriben@tin.it

Ad una impresa edile che svolga la propria attività in un cantiere il cui progetto non è stato sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale, in quale eventuale responsabilità può essere coinvolta direttamente e/o indirettamente?

----- Original Message -----

From: [Legislazione Mercato Privato](#)

To: SANdriben@tin.it

Sent: Wednesday, June 18, 2008 4:18 PM

Subject: I: Responsabilità dell'impresa in mancanza della V.I.A.

I provvedimenti (titoli abilitativi edilizi in caso di opere private ovvero atti di approvazione dei progetti delle opere pubbliche) adottati senza la VIA, se prevista come obbligatoria, sono illegittimi ed in particolare annullabili per violazione di legge. Ciò è previsto attualmente dal D.Lgs. 152/2006 come modificato da ultimo dal D.Lgs. 4/2008 ed in precedenza è stato affermato anche dalla giurisprudenza (TAR Emilia Romagna, Parma, 21 maggio 2003, n. 279).

Pertanto il provvedimento è provvisoriamente efficace e lo diventa definitivamente se non viene presentato ricorso, su istanza di parte, entro gli ordinari termini di decadenza previsti per i ricorsi amministrativi.

Non è, invece, soggetto a termini di decadenza il potere di autoannullamento del provvedimento illegittimo da parte dell'amministrazione che lo ha adottato, sempre che ciò avvenga, ricorrendone i presupposti, entro un "termine ragionevole" (art. 21 nonies, Legge 241/90).

Ciò premesso, si evidenzia che la responsabilità per la mancata acquisizione della VIA è del committente l'opera, pubblica o privata, che per legge deve presentare domanda di valutazione di impatto ambientale ma è possibile individuare un profilo di responsabilità anche in capo all'impresa appaltatrice dei lavori per quanto riguarda gli aspetti urbanistico-edilizi, in caso di annullamento del provvedimento che ha approvato il progetto sprovvisto di VIA.

In tal caso, l'opera, o la parte di essa, realizzata risulterebbe senza titolo autorizzatorio con conseguente applicazione delle sanzioni del titolo IV, capo II del Testo Unico Edilizia che in base all'art. 27 del medesimo T.U. sono applicabili al titolare del permesso, al committente, al costruttore ed al direttore dei lavori.

Distinti saluti.

ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
Direzione Legislazione Mercato Privato
Via G.A. Guattani, 16-18
00161 ROMA

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo ed a non inoltrarlo a terzi, dandocene cortesemente comunicazione.